

TRIBUNALE DI BENEVENTO
ESECUZIONI IMMOBILIARI e FALLIMENTI

I GG.EE./GG.DD.

Riunitisi in data odierna, con ricorso a strumenti telematici,
sentito il Presidente F.F.

richiamata la circolare emanata in data 9 marzo 2020 alla luce del DL 8/2020 per regolamentare – tenuto conto dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario conseguente alla pandemia di Covid-19 – l’attività degli ausiliari nominati nelle procedure esecutive e fallimentari; letto il DL 17 marzo 2020 n. 18 in particolare all’art 83 laddove si è previsto che il termine di sospensione già indicato nel 22 marzo 2020 è stato posticipato alla nuova data del 15 aprile 2020; considerato che in relazione alle vendite fissate nel periodo successivo al 22 marzo e fino al 15 aprile 2020 si provvederà separatamente;

ritenuto pertanto che per **il periodo dal 23 marzo 2020 al 15 aprile 2020** le istruzioni già rese giusta circolare del 9 marzo u.s. ai custodi, ai delegati, agli stimatori ed ai Curatori per l’esercizio della relativa attività devono essere qui ripetute;

DISPONGONO

1) **i custodi** nel periodo indicato non procedano ad effettuare, presso gli immobili pignorati, accessi di qualsiasi genere e dunque il primo accesso con lo stimatore, gli accessi semestrali periodici, gli accessi funzionali all’esercizio del diritto di visita, gli accessi preordinati alla liberazione dell’immobile; nel solo caso in cui il custode sia notiziato di pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato o di attività di danneggiamento agli immobili da parte degli occupanti, dovrà depositare al G.E., in telematico, istanza urgente, perché lo stesso determini se sia necessario procedere all’accesso e le cautele da adottare, non provvedano all’attuazione degli ordini di liberazione già emessi, attendendo per la fissazione di nuovi accessi funzionali alla liberazione le direttive dei GG.EE. ;

2) **gli stimatori** continuino a svolgere la loro attività di controllo della documentazione agli atti del fascicolo telematico e da essi precedentemente acquisita, e procedano al compimento dell’attività di acquisizione di documentazione presso gli uffici pubblici soltanto laddove la stessa possa essere richiesta, visionata ed ottenuta per via telematica, dovendo, in mancanza, astenersi dal farlo; che gli stessi non effettuino alcun accesso, con il custode, all’immobile pignorato, salvo il caso in cui non sia specificamente disposto dal G.E. su istanza urgente del custode, nei casi in precedenza indicati;

3) **i delegati**, in relazione agli avvisi di vendita già predisposti e depositati nei fascicoli, ma non ancora trasmessi al gestore della pubblicità o non ancora pubblicati su PVP, e siti, non provvedano alla relativa pubblicazione, dovendosi i detti avvisi intendersi come revocati; il delegato dovrà

depositare nel fascicolo telematico comunicazione della mancata pubblicazione del detto avviso, congiuntamente a copia delle presenti istruzioni; che in relazione agli avvisi già trasmessi al gestore della pubblicità, che dovrebbero essere pubblicati entro il 22 marzo 2020, i delegati chiedano al gestore della pubblicità di non procedere alla relativa pubblicazione, depositando anche per essi nel fascicolo relazione informativa, con copia del presente provvedimento; per i tentativi di vendita già espletati, e per i quali già è stato versato il saldo del prezzo, dovranno predisporre le bozze dei decreti e depositare la relativa documentazione in via telematica, come già previsto presso questo Tribunale; provvederanno poi a curare gli adempimenti successivi tra cui registrazione e trascrizione del decreto, secondo le modalità già disciplinate dall'ufficio, e limitando, per quanto possibile, l'accesso e la presenza fisica negli uffici preposti;

-i curatori fallimentari i commissari ed i liquidatori si atterrano alle medesime disposizioni previste ai punti subb 1) e 2) in quanto compatibili.

nel medesimo periodo decorrente dal 9 marzo al 15 aprile 2020 restano **sospesi anche i termini per il versamento dei pagamenti rateali previsti in esecuzione dei provvedimenti di conversione del pignoramento** (art 495 cpc) emessi in epoca precedente al 9 marzo 2020;

RAPPRESENTANO

ai delegati, ai curatori , ai liquidatori, in relazione alle vendite celebrate anteriormente al 9 marzo 2020 per le quali risulta pendente il termine per il versamento del saldo del prezzo, che il detto termine è sospeso, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, alla luce di quanto disposto dall'art. 83 del DL 18/2020.;

DISPONGONO

La sospensione nel periodo indicato dell'orario di ricevimento dei Giudici dell'Esecuzione e dei Giudici Delegati;

DISPONGONO

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale;
- la trasmissione dello stesso ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati ,Commercialisti, Notai , Agronomi, Architetti, Ingegneri, Geometri, perché provvedano alla relativa comunicazione ai propri iscritti
- la affissione nelle cancellerie dell'Ufficio Esecuzioni immobiliari e fallimenti e dinanzi alle stanze di udienza dei Giudici dell'Espropriazione Immobiliare e dei GD.

Benevento, 18 marzo 20

I Giudici dell'Espropriazione Immobiliare ed i Giudici Delegati

Dott. Michele Monteleone

Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi

*Visto, N.O.
la cancelleria delle Esecuzioni immob. e falliment.
provvede agli opportuni adempimenti
BN 20/13/2020*

Dott.ssa Serena Berruti

Dott. Michele Lanna